

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Operatori sanitari, niente fatture elettroniche e invio TS semestrale**

Come per il 2022, gli operatori sanitari continueranno nel 2023 a emettere fatture cartacee e a inviare i dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria semestralmente.

Gli operatori sanitari avranno un 2023 copia del 2022 sia per quanto riguarda la modalità di fatturazione (che resta cartacea) sia per quanto riguarda la frequenza di invio dei dati al sistema TS (che resta semestrale). Le suddette concessioni sono di fatto 2 proroghe, introdotte appunto dal **Decreto Milleproroghe** (art. 3, cc. 2 e 3 D.L. 198/2022).

Si ricorda che l'art. 2, c. 6-quater D.Lgs. 127/2015 prevedeva infatti che, dal 1.01.2023, l' **invio dei dati relativi alle spese sanitarie** dovesse divenire mensile, al posto del termine semestrale previsto per il 2022. Al contrario viene estesa la proroga all' **invio semestrale anche per il 2023** oltre che per il 2022.

Pertanto, le scadenze saranno: **30.09.2023** per le spese sostenute nel primo semestre 2023; **31.01.2024** per le spese sostenute nel secondo semestre 2023. **A oggi, quindi, dal 1.01.2024 la cadenza diverrà mensile** ; quindi, il mese di gennaio 2024 andrà inviato entro il 28.02.2024, il mese di febbraio 2024 entro il 31.03.2024, ecc. A conferma di ciò il D.M. Economia 27.12.2022 che riepiloga le suddette scadenze.

Gli operatori sanitari devono inviare i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo di riferimento seguendo il criterio di cassa; quindi, andranno trasmesse solo le fatture incassate da parte del professionista sanitario e pagate da parte del paziente in una data compresa tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022 per la scadenza del 31.01.2023, dal 1.01.2023 al 30.06.2023 per la scadenza del 30.09.2023, mentre 1.07.2023-31.12.2023 per la scadenza del 31.01.2024.

Si ricorda che, in caso di **omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati** , si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro, ma la sanzione non si applica se i dati corretti vengono trasmessi entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Per quanto riguarda invece la tipologia di **fattura da emettere per le prestazioni sanitarie** , si rammenta che fino al 2022 le prestazioni sanitarie emesse verso persone fisiche non potevano essere elettroniche per vincoli di *privacy* . Tale divieto è stato esteso anche a tutto il 2023. Era intervenuto un comunicato stampa da parte dell'Associazione Nazionale dei Commercialisti datato 5.12.2022 (supportate anche da un'Informativa del CNDCEC, la 118 del 13.12.2022) che aveva evidenziato che non risultava che le criticità, legate alla gestione dei dati sensibili, riscontrate a suo tempo e all'origine dell'esonero dalla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, fossero state adeguatamente affrontate e risolte. Per tale motivo è stato chiesto l' **esonero anche per tutto il 2023** .

Se a fine 2023 non vi sarà un'ulteriore proroga, anche gli operatori sanitari dovranno inviare le fatture elettronicamente adottando, quindi, tutti gli adempimenti necessari al fine di non riportare in fattura informazioni non richieste e che possano essere idonee a violare le varie disposizioni in essere (FAQ n. 73/2019).